

Domanda:

In caso di mancato pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa ambientale, possono le Amministrazioni comunali rifiutarsi di emettere l'ordinanza-ingiunzione?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta): Qualora la legge individui il Comune come autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, gli uffici comunali devono concludere il procedimento amministrativo sanzionatorio con un provvedimento espresso d'ingiunzione o archiviazione entro il termine quinquennale di prescrizione dell'illecito.

Secondo le previsioni del successivo articolo 18 della citata legge n. 689/1981, se l'Autorità comunale competente ad applicare la sanzione amministrativa ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo di controllo che ha redatto il rapporto.

Unica eccezione a questa regola è, come evidenziato nel quesito, l'eventualità che la legge ammetta il pagamento in misura ridotta e il destinatario della contestazione si avvalga di tale facoltà.

Il sistema amministrativo punitivo non contempla forme alternative di definizione del procedimento sanzionatorio, quali il rifiuto a procedere da parte della pubblica amministrazione. Peraltro, l'omessa adozione del provvedimento finale di archiviazione o ingiunzione nel termine quinquennale di prescrizione imposto dall'art. 28 della legge n. 689/1981 può dare luogo a responsabilità amministrativa per mancata percezione dei proventi sanzionatori. Analoghe considerazioni valgono anche in caso di emanazione di ordinanze di archiviazione prive di motivazione in violazione dell'art. 18, 2° comma della legge n. 689/1981 oppure con motivazione di contenuto non sufficiente in spregio dell'art. 3, 1° comma della legge n. 241/1990.

Publicato il 1 febbraio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.